

POLICY WHISTLEBLOWING

La gestione delle segnalazioni

INDICE

Sommario

PREMESSA.....	3
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY	4
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	7
4. REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE.....	10
5. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE.....	12
6. I CANALI DI SEGNALAZIONE.....	14
7. LA SEGNALAZIONE ESTERNA	20
8. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	21
9. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE.....	22
9.1. CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI.....	23
9.2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE.....	24
9.3. ISTRUTTORIA E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	25
9.4. ESITO DELL'INDAGINE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	26
10. TUTELE DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI.....	28
11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	31
12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	34
13. SISTEMA DISCIPLINARE.....	34
14. GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI E DELLE MODIFICHE DELLA POLICY.....	36

PREMESSA

Il Gruppo Intergea (di seguito anche “Intergea” o “Gruppo”) considera il **rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico come una responsabilità condivisa da tutti**: da coloro che lavorano nel Gruppo, per conto del Gruppo e, più in generale, da tutti coloro che collaborano o entrano a contatto con il Gruppo.

Il Gruppo Intergea impone il **rispetto** della normativa sia interna (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Policy, Procedure, Modello 231) sia esterna (leggi nazionali e dell’Unione Europea), per tale ragione **sostiene e promuove** la salvaguardia dei **principi**, dei **diritti** e dei **doveri** delineati nel proprio **Codice Etico**, incoraggiando, chiunque individui una possibile condotta inappropriata, scorretta o sospetta di violare la normativa interna o esterna di segnalarla a chi di dovere.

Il Gruppo Intergea invita alla massima collaborazione nel segnalare comportamenti scorretti o inaccettabili al fine di prevenirne tempestivamente la diffusione e di adottare i provvedimenti necessari nei confronti dei responsabili.

Qualora, al momento della **segnalazione**, si abbia la **certezza** o il **ragionevole sospetto**, basato su **elementi** di fatto **precisi** e **concordanti**, ossia non suscettibili di diversa interpretazione e confluenti nella stessa direzione, che una delle condotte sopra menzionate si sia effettivamente verificata, è possibile effettuare una segnalazione, in forma **anonima** o **identificata**, utilizzando uno dei canali di segnalazione messi a disposizione dal Gruppo Intergea.

I PRINCIPI GENERALI NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



- ✓ **Autonomia e professionalità** dei soggetti preposti alla gestione della segnalazione
- ✓ **Riservatezza delle informazioni** acquisite nell’ambito del processo di gestione delle segnalazioni
- ✓ **Tutela del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altri soggetti coinvolti** da eventuali atti ritorsivi e/o diffamatori
- ✓ **Imparzialità e indipendenza di giudizio** da parte dei soggetti incaricati nella gestione delle segnalazioni
- ✓ **Impegno a collaborare con le Autorità competenti** in caso di implicazioni legali emerse dalla segnalazione

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY

La presente Policy ha lo scopo di **configurare il processo di gestione delle segnalazioni Whistleblowing del Gruppo Intergea in coerenza alle disposizioni normative sancite dal D.lgs. 24/2023¹** (di seguito anche “il Decreto”), riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.**



La Policy si pone, in particolare, come obiettivo la disciplina delle **modalità di invio e di gestione delle segnalazioni, di condotte scorrette o di sospetti atti illeciti**, effettuate sia dall'interno che dall'esterno del Gruppo, **al fine di contrastare ogni forma di illecito o di condotta non etica.**



L'obiettivo della Policy non si limita solo alla **prevenzione di eventuali non conformità o irregolarità** all'interno dell'organizzazione, ma si estende anche alla **promozione di una cultura aziendale di contrasto all'illegalità**, attraverso una **partecipazione attiva e responsabile** di tutti i dipendenti e, più in generale, di tutti i soggetti che collaborano con il Gruppo.

A CHI È APPLICABILE LA PRESENTE POLICY?

La presente Policy si applica alle seguenti Società del **Gruppo Intergea**:

- ✓ **Gruppo Intergea S.p.A.**
- ✓ **Forza S.p.A.**
- ✓ **AutoArona S.p.A.**
- ✓ **Autoingros Torino S.p.A.**
- ✓ **CER S.p.A.**
- ✓ **Mocautogroup S.r.l.**
- ✓ **Fratelli Cozzi S.p.A.**



DOVE POSSO TROVARE LA PRESENTE POLICY?

La presente Policy può essere consultata sulla **piattaforma di segnalazione aziendale**, presente all'interno dei siti web delle società del Gruppo Intergea comprese tra i destinatari della Policy.



¹ DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

CONTESTO LAVORATIVO: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

FACILITATORE: una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

DIVULGAZIONE PUBBLICA: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

SEGNALANTE: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

SEGNALAZIONE: qualsiasi comunicazione, scritta o orale, avente ad oggetto informazioni su comportamenti (di qualsiasi natura, anche omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti applicabili al Gruppo.

RISCONTRO: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGNALATO: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

SEGNALAZIONE INTERNA: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna.

SEGNALAZIONE ESTERNA: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (per l'Italia, da effettuarsi all'**ANAC** – Autorità Nazionale Anticorruzione – www.anticorruzione.it).

SEGUITO: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

SOGGETTI TERZI: soggetti “esterni” alla Società aventi rapporti negoziali con la stessa (a titolo esemplificativo consulenti, fornitori, clienti e partners).

VIOLAZIONI: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, come meglio definite nel Paragrafo “Oggetto delle Segnalazioni”.

ODV: Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

ORGANO GESTORIO: l'organo incaricato della gestione del processo di segnalazione interna del Gruppo Intergea.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA: l'amministratore di sistema è la figura professionale che si occupa di (i) gestire e mantenere il sistema informatico della Società, ed in particolare, la piattaforma Whistleblowing e di (ii) gestire banche dati, reti informatiche, apparati di sicurezza o software complessi implementati.

CODICE ETICO: Il Codice Etico del Gruppo Intergea, come pubblicato sul sito www.gruppointergea.it e delle varie società del gruppo pubblicate sui relativi siti web.

MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001: Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'art. 6, comma 1 del D.lgs. 231/2001 con i suoi relativi Allegati.

NORMATIVA WHISTLEBLOWING: Si intendono le norme in tema di whistleblowing: Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 come recepita dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 con i suoi relativi allegati.

POLICY: Si intende la presente Policy Whistleblowing.

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI



Le violazioni che possono essere segnalate all'interno del Gruppo Intergea sono le seguenti:

- A. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001²;**
- B. violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea** relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- C. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- D. violazioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- E. violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea** di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale ("Delitti contro la politica estera e la sicurezza

² Si specifica come tale fattispecie di violazione sia applicabile solo per le Società che hanno adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

comune dell'Unione europea") nonché violazioni dell'art. 12, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (aggravante del reato previsto dall'art. 12 comma 1 D.Lgs. 286/1998 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine");

- F.** atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti punti.



In relazione all'**oggetto delle segnalazioni**, **ANAC** precisa che **non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili**:

- le **notizie palesemente prive di fondamento**;
- le **informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico**;
- le **informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili** (cd. voci di corridoio).

QUALI SONO I FATTI CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI?

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A.** *Truffa in danno dello Stato, commessa nell'interesse o vantaggio dell'ente da un apicale di una delle Società del Gruppo o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (ad es., violazione delle disposizioni organizzative contenute all'interno del Modello o violazione dei principi espressi all'interno del Codice Etico del Gruppo Intergea);*
- B.** *Informazioni false o manipolate nella documentazione di una gara di appalto (ad es., la Società potrebbe falsificare il proprio bilancio o le referenze per apparire più qualificata di quanto realmente sia. Questa pratica costituisce una violazione delle norme dell'Unione europea sulle procedure di appalto pubblico che richiedono trasparenza, concorrenza leale e parità di trattamento per tutti i partecipanti);*
- C.** *Corruzioni e appropriazioni indebite che aggrediscono gli interessi finanziari dell'UE;*
- D.** *violazioni delle norme dell'UE in materia di libera circolazione delle merci, di concorrenza e di aiuti di Stato, discriminazioni nell'accesso ai servizi;*
- E.** *Pratiche abusive che consistono nell'adozione di prezzi predatori, vendite abbinate, da parte di una società del Gruppo contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.*



QUALI SONO I FATTI CHE NON POSSONO ESSERE SEGNALATI?

Il Gruppo Intergea prenderà in considerazione solo quelle segnalazioni riguardanti **fatti o informazioni che siano stati riscontrati direttamente dal Segnalante**, con **esclusione** delle fattispecie previste dall'**articolo 1, comma 2 del D.lgs. 24/2023**:

- A.** contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- B.** segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023;
- C.** segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.



4. REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE

COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE?

Il Segnalante deve riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per permettere all'Organo Gestorio di effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività ed allegare tutti i documenti disponibili a supporto della Segnalazione.

In particolare, la Segnalazione deve:



- contenere una **precisa descrizione del fatto oggetto della Segnalazione**;
- indicare **la/le persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i**, nonché eventuali **altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto**;
- descrivere le **circostanze di tempo** in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- indicare il **luogo** (fisico o virtuale) in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- indicare, se conosciute, le **motivazioni** alla base della/e presunta/e violazione/i.

Dunque, al fine di garantire una valutazione della Segnalazione completa e accurata, è importante che le **segnalazioni** rispettino alcuni **requisiti**, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le informazioni contenute nelle segnalazioni devono essere **consistenti e resistenti alle obiezioni**;
- le informazioni contenute nelle segnalazioni devono risultare **non equivocate, non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione** altrettanto verosimile;

- le informazioni contenute nelle segnalazioni **non devono essere contrastanti tra di loro**;
- le segnalazioni devono riguardare **fatti riscontrabili e conosciuti direttamente** da parte del **Segnalante**.

Inoltre, è responsabilità del Segnalante effettuare segnalazioni in buona fede, sulla convinzione, basata su fondati motivi, che quanto si afferma è vero (indipendentemente dal fatto che quanto riferito trovi poi corrispondenza negli approfondimenti che ne conseguono) e in linea con lo spirito della presente Policy.

! Pertanto, le **segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche** e/o effettuate al solo **scopo di danneggiare** il Segnalato o soggetti comunque interessati alla Segnalazione, **non verranno prese in considerazione** e saranno passibili di **sanzioni disciplinari** e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.

È POSSIBILE EFFETTUARE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME?

La Società apprezza ed incoraggia una comunicazione aperta con i segnalanti e invita a fornire il proprio nome e i propri recapiti, che consentono di impostare un dialogo aperto e trasparente utile a fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta valutazione dei fatti in esame.

Il nome del Segnalante e la Segnalazione stessa saranno trattati in forma riservata e saranno condivisi con altri soggetti solo se richiesto dalla normativa vigente applicabile.



È comunque **garantita la possibilità di presentare la Segnalazione in forma anonima**, che ha lo stesso valore di quella identificata e gode delle medesime misure di protezione per il Segnalante, purché sia adeguatamente circostanziata e documentata.

Si specifica che è possibile effettuare le **Segnalazioni in forma anonima** attraverso il **canale di Segnalazione della piattaforma digitale whistleblowing** e che, in tal caso, il soggetto che abbia effettuato la Segnalazione in forma anonima può mantenere le interlocuzioni sulla piattaforma medesima con l'Organo Gestorio, responsabile della gestione della Segnalazione.

Tuttavia, in qualsiasi momento, il Segnalante potrà liberamente scegliere se rivelare la propria identità.



La **possibilità di effettuare le segnalazioni in forma anonima è consentita a tutte le Società del Gruppo Intergea**, per cui risulta applicabile la presente Policy.

Nel caso di segnalazioni anonime l'Organo Gestorio è tenuto a registrare la segnalazione stessa e a conservare la relativa documentazione sì che possa essere rintracciata qualora il Segnalante comunichi all'ANAC di aver subito eventuali ritorsioni a seguito di trasmissione di suddetta segnalazione.

5. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata dai seguenti soggetti:

- gli **azionisti** e le **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Gruppo Intergea e altresì in seguito a scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- i **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso il Gruppo Intergea e altresì in seguito a scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- i **lavoratori o i collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Gruppo **che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi**, e altresì in seguito a scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- i **lavoratori dipendenti** del Gruppo Intergea e altresì in seguito a scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- i **liberi professionisti** e i **consulenti** che prestano la propria attività presso il Gruppo e altresì in seguito a scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- i **volontari** e i **tirocianti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Gruppo Intergea e altresì in seguito a scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- i **candidati** durante la fase di selezione se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, i **neoassunti** nel periodo di prova, gli **ex dipendenti** se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

QUALI POSSONO ESSERE LE PREOCCUPAZIONI NEL SEGNALARE?



Il ricorso ad un sistema di Segnalazione porta spesso con sé **timori** e all'instaurazione di un **clima ostile** basato sul **controllo** e sulle **reciproche accuse**.

Tuttavia, il sistema di Segnalazione adottato dal Gruppo **non vuole essere uno strumento di accusa** nei confronti di altre persone, ma piuttosto un efficace **strumento di tutela di sé stessi, dei collaboratori, dell'ambiente di lavoro e della**

6. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Il Decreto, all'art. 4, prevede che i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali³, attivino propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Qualora un soggetto Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito, può comunicarlo utilizzando i seguenti canali.

³ Si fa qui riferimento alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. (art. 51 del d.lgs. 81/2015).

I CANALI DI SEGNALAZIONE



Piattaforma digitale “WHISTLEBLOWING”: piattaforma in cloud attiva 7 giorni su 7, h 24, accessibile via web dal sito di **ciascuna Società del Gruppo Intergea** da qualsiasi *device*, tramite la quale è possibile anche caricare allegati, file video e audio. Le segnalazioni tramite piattaforma possono essere trasmesse in **italiano e inglese**.

Le segnalazioni possono essere effettuate, per ciascuna società, via web ai seguenti link:

- <https://intergeaspa.integrityline.com>
- <https://autoaronaspa.integrityline.com>
- <https://autoingros.integrityline.com>
- <https://forza.integrityline.com>
- <https://cer.integrityline.com>
- <https://mocautogroup.integrityline.com>
- <https://fratellicozzi.integrityline.com>



Un **incontro diretto in presenza**, che verrà organizzato entro un termine ragionevole, da tenersi con l’Organo Gestorio. La richiesta di fissazione di incontro diretto con l’Organo Gestorio può essere veicolata tramite piattaforma ai link sopra indicati ovvero con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.



Il **portale dedicato dell’ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) laddove ricorrano i presupposti per effettuare una segnalazione esterna.



Divulgazione pubblica, laddove ricorrano i presupposti per effettuare una segnalazione attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le **istruzioni operative utili all’invio di una segnalazione**, mediante i canali posti a disposizione dal Gruppo.

❖ Segnalazioni attraverso la piattaforma digitale “WHISTLEBLOWING”



È possibile accedere alla piattaforma digitale “WHISTLEBLOWING” attraverso i siti web delle Società del Gruppo Intergea comprese tra i destinatari della presente Policy.

La **Piattaforma Whistleblowing** adibita alla gestione delle segnalazioni è costituita da due sezioni:

- **Front-end**: il canale utilizzato dal Segnalante per effettuare l'invio della Segnalazione e verificare lo stato della stessa;
- **Back-end**: sezione della piattaforma utilizzata dall'Organo Gestorio per la gestione delle segnalazioni ricevute.

1.1. Invio della Segnalazione – da parte del Segnalante (Front-end).

Il processo di Segnalazione avviene con i seguenti passi:

- nella pagina introduttiva, ove si può prendere visione dell'informativa privacy, sono presenti sei icone:
 1. **Inviare una Segnalazione**: cliccando sulla quale si ha accesso alla pagina ove si può compilare la Segnalazione;
 2. **Inbox sicura**: che permette al Segnalante di verificare lo stato della Segnalazione e di ricevere le comunicazioni da parte dell'Organo Gestorio della Società;
 3. *Cosa può essere segnalato*;
 4. *A proposito di anonimato*;
 5. *A proposito della inbox sicura*;
 6. *Policy di whistleblowing*;

Le icone che vanno dalla numero 3 alla numero 6 sono utili ai fini dell'informativa sulla piattaforma verso il Segnalante e sulla politica whistleblowing adottata dal Gruppo (ad esempio, cosa può essere segnalato, come rimanere anonimi, informazioni in merito alla "Inbox sicura", visualizzazione della Policy whistleblowing).

- la procedura prevede la **compilazione di un form** attraverso il quale **descrivere in dettaglio la Segnalazione**: la compilazione dei box, **obbligatori**, in cui si richiede:
 - la descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione ("*Descrivi i fatti in maniera dettagliata*");
 - l'indicazione della tipologia di segnalante ("*Tipologia di segnalante*");
 - l'indicazione della tipologia di violazione ("*Tipologia di violazione*").

Seguono ulteriori **domande a compilazione libera** che rendono più completa la Segnalazione. In questa sezione si possono **caricare allegati, file video e audio** a sostegno della Segnalazione utilizzando i pulsanti nella schermata in alto a destra;

- dopo aver risposto a queste domande il Segnalante dovrà scegliere se **identificarsi** o **rimanere anonimo**: nel primo caso dovrà indicare obbligatoriamente il proprio nome, il proprio numero di telefono e la propria e-mail;⁴
- per poter inviare la Segnalazione si dovrà scegliere una **password**: la password dovrà essere accuratamente conservata in quanto, per ragioni di riservatezza, **non sarà recuperabile in caso di smarrimento**;
- una volta inviata la Segnalazione, il Segnalante riceverà un **codice alfanumerico** a conferma dell'inoltro della stessa. Tale codice, unitamente alla password, permetterà di accedere alla "**Inbox - sicura**" tramite la quale sarà possibile visualizzare la Segnalazione, completare la Segnalazione con **ulteriori allegati**, seguire l'**evoluzione della Segnalazione** e **dialogare** attraverso la piattaforma, in caso di eventuali domande, in modo sicuro e criptato con i soggetti incaricati della gestione della Segnalazione.

1.2. Ricezione della Segnalazione – da parte dell'Organo Gestorio (Back-end).

La seconda sezione della piattaforma "**WHISTLEBLOWING**" è dedicata alle attività di back-end eseguite da parte dell'Organo Gestorio.

Le attività di back-end si articolano come di seguito:

- L'**Amministratore di Sistema**, che accede per la prima volta al sistema di Back-end, riceve le credenziali di accesso dallo sviluppatore della piattaforma. Al momento dell'accesso l'Amministratore inserirà i nominativi dei **soggetti responsabili** della gestione delle Segnalazioni e assegnerà loro i rispettivi ruoli all'interno della piattaforma.
- Il **Back-end** è composto da **2 sistemi operativi**:

⁴ Se il Segnalante ha **comunicato i propri dati identificativi**, riceverà un **alert via mail** in relazione ad ogni **aggiornamento dello stato della Segnalazione**, che potrà essere conosciuto accedendo alla piattaforma tramite codice alfanumerico e password.

In caso di **Segnalazione anonima**, sarà a cura del Segnalante **accedere periodicamente** con codice e password per verificare l'evoluzione della Segnalazione.

- **Integrity Line**; che risulta essere il sistema per la gestione della Segnalazione;
- **Data Center**; base dati da dove creare/modificare ed eliminare le utenze..
- L'**Organo Gestorio**, per gestire le singole segnalazioni, accede all'**Integrity Line** – nell'area denominata "**Casi**" - da cui è possibile osservare tutte le segnalazioni ricevute, e seleziona il singolo caso che intende **valutare**. All'interno della sezione dedicata al singolo caso, in corso di valutazione, l'**Organo Gestorio** può visualizzare le risposte alle domande del form sottoposto e compilato dal Segnalante e tutte le informazioni relative alla singola Segnalazione.
- In seguito alla **valutazione** preliminare del caso, l'**Organo Gestorio** assegnerà la singola Segnalazione ad un c.d. "**Case Manager**" che sarà deputato alla gestione e lavorazione della Segnalazione.
- L'**Organo Gestorio**, nel processo di valutazione e gestione della Segnalazione, procederà eventualmente a:
 - inserire il **Paese** a cui è riferita la Segnalazione;
 - inserire una **descrizione** della Segnalazione;
 - **classificare** la Segnalazione, a seconda del tipo di violazione;
 - **spostare** la Segnalazione all'interno di **altre cartelle**, create appositamente per accorpare e successivamente gestire delle Segnalazioni riferite alla medesima funzione/soggetto (ad es. Direzione Risorse Umane, ecc.).
- Successivamente alla valutazione della Segnalazione, l'**Organo Gestorio** provvederà a **fornire riscontro della ricezione** al Segnalante⁵, all'interno della sezione "**Posta in arrivo sicura**" nella quale è possibile, altresì, allegare eventuali file multimediali a supporto della Segnalazione.
- L'**Organo Gestorio**, verificato che il Segnalante abbia ricevuto ed osservato il riscontro fornitogli, può inserire sulla singola Segnalazione dei **promemoria** e delle **note**, che possono contenere indicazioni sulla gestione della Segnalazione stessa.
- Una volta terminati l'istruttoria e l'accertamento relativi alla Segnalazione, l'**Organo Gestorio** si occuperà di **chiudere la Segnalazione** sulla piattaforma scegliendo l'opzione "**Chiudi Segnalazione**".

⁵ La piattaforma **WHISTLEBLOWING** prevede che il Segnalante non possa mai ricevere mail o notifica del riscontro alla Segnalazione da parte dell'**Organo Gestorio**. Il **Segnalante** può controllare l'avvenuto riscontro, solamente accedendo alla sezione "**Inbox-sicura**" della piattaforma.

- L'**Organo Gestorio**, in fase di chiusura della Segnalazione potrà indicare la conclusione della Segnalazione medesima e le eventuali azioni successive da porre in essere: es. *“avvertimento (personale o scritto), il caso non è rilevante (fuori ambito), segnalato alla polizia, ecc.”*

Possono essere generate delle Segnalazioni direttamente dal Back-end da parte dell'**Organo Gestorio**. Tale fattispecie riguarda la casistica in cui all'**Organo Gestorio** perviene una Segnalazione, in forma scritta o orale, da un soggetto che ha assistito ad eventuale episodio da segnalare con modalità differenti rispetto a quanto indicato nella presente Policy ovvero tramite incontro diretto in presenza. Il processo di realizzazione della Segnalazione risulta essere identico alla Segnalazione realizzata da un Segnalante mediante *Front-end*.

❖ **Segnalazione tramite: INCONTRO DIRETTO IN PRESENZA**



Il Segnalante ha la possibilità di **segnalare una violazione richiedendo un incontro in presenza con l'Organo Gestorio** e di ottenerlo entro un termine temporale ragionevole.

Gli incontri in presenza avverranno presso la sede dell'Organo Gestorio ovvero presso luoghi dallo stesso indicati e verranno fissati nei giorni feriali compatibilmente con gli orari lavorativi dell'Organo Gestorio.

Tale incontro può essere **richiesto utilizzando la piattaforma digitale “WHISTLEBLOWING”**, specificandolo espressamente all'interno del form dedicato alla segnalazione (area: *“Descrivi i fatti in maniera dettagliata”*).

La descrizione dettagliata e circostanziata dei fatti potrà essere condivisa durante l'incontro.

Qualora il Segnalante acconsenta, la **segnalazione potrà essere registrata e/o inclusa in un verbale**, che dovrà poi essere **revisionato dal Segnalante stesso al fine di confermare la correttezza** di quanto verbalizzato.

7. LA SEGNALAZIONE ESTERNA

❖ **SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC**

Il Segnalante può **ricorrere al canale di segnalazione esterna dell'ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione), **solo ed esclusivamente** nelle seguenti ipotesi:

- **non è prevista**, nell'ambito del suo contesto lavorativo, **l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna** ovvero questo, **anche se obbligatorio, non è attivo** o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- **mancato seguito ad una segnalazione** già effettuata internamente;
- il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- il Segnalante ha **fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.



Si può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC accedendo al seguente link:

[Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

8. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

❖ DIVULGAZIONE PUBBLICA MEDIANTE L'UTILIZZO DI MEZZI DI DIFFUSIONE IN GRADO DI RAGGIUNGERE UN NUMERO ELEVATO DI PERSONE

Il Segnalante può fare ricorso alla **divulgazione pubblica**, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la **stampa** o **mezzi elettronici** o comunque tramite **mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone**.

Ai sensi dell'**art. 15** del **Decreto 24/2023**, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal **Decreto 24/2023**, se al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante **ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna**, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e **non è stato dato riscontro nei termini previsti** dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha **fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- c) la persona segnalante ha **fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto**, come quelle in cui possano

essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Di seguito si riporta graficamente il processo di segnalazione dal momento di invio fino al riscontro della stessa al Segnalante.



9.1. CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI



Di seguito è riportato un focus per ogni singola Società del Gruppo Intergea, dove si evidenzia per ognuna l'**Organo Gestorio**, utile ai fini di una maggiore comprensione del sistema di governance nella gestione delle segnalazioni:

FOCUS SUL SISTEMA DI GOVERNANCE NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	
Società	Organo Gestorio
<i>Gruppo Intergea S.p.A.</i>	Soggetto Esterno: Development Compliance Partners S.r.l. (https://www.dcpartners.it/)
<i>Forza S.p.A.</i>	
<i>Autoingros Torino S.p.A.</i>	
<i>CER S.p.A.</i>	
<i>Fratelli Cozzi S.p.A.</i>	
<i>AutoArona S.p.A.</i>	Organismo di Vigilanza in Composizione Collegiale
<i>Mocautogroup S.r.l.</i>	Soggetto Esterno: Avv. Orazio Marano

Fermo restando che l'Organo Gestorio deve sempre rispettare i principi di autonomia, imparzialità e indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora si verificano ipotesi di conflitto di interessi e/o di assenza dell'Organo Gestorio, le segnalazioni vengono regolate come segue:

1. in caso di Organo Gestorio collegiale in cui un solo dei membri versi in ipotesi di conflitto di interessi, quest'ultimo si asterrà e l'intera fase istruttoria e decisionale verrà gestita dagli altri membri;
2. nel caso in cui l'Organo Gestorio collegiale versi interamente in ipotesi di conflitto di interessi, la segnalazione interna sarà gestita dall'organo amministrativo della Società (di seguito il "Sostituto dell'Organo Gestorio") di volta in volta coinvolta che dovrà garantire una gestione efficace, indipendente e autonoma della segnalazione interna, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina;
3. nel caso in cui anche il Sostituto dell'Organo Gestorio si trovi in ipotesi di conflitto di interessi, si procede con la Segnalazione al canale esterno di ANAC.



La segnalazione interna presentata ad un **soggetto diverso** da quello individuato dalla Società è **trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente**, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Ai sensi dell'art. 5 del **D.lgs. 24/2023**, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'**Organo Gestorio** al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interno svolge le seguenti attività:

- A.** rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione**;
- B.** mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- C.** dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- D.** fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- E.** mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

9.2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Considerato quanto sopra, ai sensi dell'art. 5 del **D.lgs. 24/2023**, l'**Organo Gestorio** è tenuto alla gestione dei canali di segnalazione interni e si occupa di **prendere in carico le segnalazioni** effettuate tramite i canali messi a disposizione dal Gruppo, al fine di svolgere una **valutazione preliminare**, circa la rilevanza della segnalazione. In primo luogo l'Organo Gestorio verifica che la segnalazione interna sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (§4), nonché che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione della presente Procedura (§3). La valutazione preliminare potrà comportare l'eventuale necessità di richiedere **chiarimenti o informazioni aggiuntive al Segnalante**, attraverso l'area personale riservata o mediante appositi canali.

La Segnalazione è sempre analizzata nel pieno rispetto dei principi di legge e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli in materia di trattamento dei dati personali.



Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, al Segnalante viene data conferma dell'avvenuta ricezione della stessa.



In caso di giudizio di **non rilevanza** o **non procedibilità** della segnalazione (per i casi non sufficientemente supportati da prove, manifestamente infondati o relativi a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione alla presente Policy), la stessa verrà **archiviata** a cura della Organo Gestorio e ne sarà data comunicazione al Segnalante.

A partire dall'esito della valutazione preliminare, la segnalazione viene inserita in un apposito **Registro delle Segnalazioni**. Tutte le fasi della gestione della segnalazione, nonché tutte le azioni adottate, saranno riportate in tale Registro, accessibile solo dall'Organo Gestorio.

Effettuata la verifica preliminare, l'Organo Gestorio **archivia la Segnalazione** se ritiene che sia:



- a) relativa ad una semplice **lamentela di carattere personale**;
- b) manifestamente **infondata**;
- c) eccessivamente **generica**: in questa ipotesi, prima di procedere all'archiviazione, l'**Organo Gestorio**, contatterà il Segnalante (tramite il canale apposito) al fine di raccogliere altri elementi utili oppure procederà a verificare i fatti ivi descritti in via autonoma e/o coinvolgendo soggetti esterni. In tal caso, si procederà all'archiviazione solo nel caso in cui non ci siano elementi ulteriori o se quelli forniti successivamente siano comunque insufficienti.

In tutti i casi sopra descritti, il Segnalante viene informato dall'**Organo Gestorio**, per iscritto, dell'**archiviazione della Segnalazione** e dei **motivi** per cui è stata archiviata.

9.3. ISTRUTTORIA E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE





Nel caso in cui l'Organo Gestorio ritenga fondati, a seguito dell'analisi preliminare, i fatti descritti nella Segnalazione, procede ad analizzare la stessa, avviando la relativa **indagine interna/fase istruttoria**.


Le attività svolte durante questa fase sono avviate nel **rispetto delle tempistiche** previste dalla normativa di riferimento e dei principi di **indipendenza, professionalità e riservatezza delle attività di verifica**.


A tal fine, l'Organo Gestorio (ove lo ritenga utile o necessario) può **coinvolgere le Funzioni aziendali** interessate dalle verifiche e/o avvalersi della **collaborazione di eventuali soggetti esterni incaricati**.


Più nel dettaglio, in tale fase l'Organo Gestorio, ovvero con le altre funzioni aziendali, laddove risulti opportuno, provvederà a:

 **concludere le attività di indagine** in qualsiasi momento, qualora, nel corso delle stesse, venga **dimostrata l'infondatezza della segnalazione ovvero l'assenza di fatti sufficientemente circostanziati**;

 **informare, circa gli esiti del procedimento** (nel rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali), qualora dall'analisi emerga la fondatezza della segnalazione, **il titolare del potere disciplinare** per l'adozione di **ogni opportuna iniziativa**;

 **garantire che l'indagine sia condotta in modo equo, imparziale** e che venga **tutelata la riservatezza dell'identità del Segnalante e di tutti i soggetti coinvolti**, compreso il **soggetto Segnalato**;

 **assicurare** che vengano **adottate misure appropriate** per la **raccolta**, il **trattamento** e la **conservazione delle informazioni di carattere personale**, nel rispetto della **normativa Privacy**;

 **garantire** che tutte le **attività** previste durante la **fase istruttoria** siano condotte con **massima accuratezza e celerità**.

9.4. ESITO DELL'INDAGINE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Al termine dell'attività istruttoria, l'**Organo Gestorio** redige una **relazione** sulle attività svolte e sulla valutazione finale circa la segnalazione.




Provvederà, inoltre, a riportare nel **Registro delle Segnalazioni** l'**esito dell'accertamento** e l'eventuale **irrogazione di provvedimenti sanzionatori**, da parte delle Società, nei confronti del **Segnalato**, oltre che l'eventuale **apertura di procedimenti giudiziari** a suo carico.

In caso di **segnalazioni infondate**, procede alla contestuale **archiviazione** della **segnalazione**, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni.

Ove possibile, verrà data **tempestiva comunicazione** al **Segnalante** dell'avvenuta **archiviazione** della segnalazione.

Qualora le **segnalazioni** risultino essere **infondate**, **vessatorie** o in **malafede**, l'Organo Gestorio **comunicerà l'esito dell'indagine** al **titolare del potere disciplinare**, che provvederà a disporre i **necessari provvedimenti** ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, con la possibilità, nel caso ricorrano i presupposti, di denunciare tale soggetto all'Autorità Giudiziaria competente.

Non è prevista, invece, alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.



Al termine della fase istruttoria e comunque entro **tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione**, l'Organo Gestorio informa il Segnalante in merito a quanto emerso nell'attività istruttoria.

Nel caso in cui si renda necessario ovvero ai fini di legge, l'Organo Gestorio trasmette la segnalazione interna alle Autorità giudiziarie competenti, previa comunicazione al segnalante.

COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001?




Qualora la Segnalazione abbia rilievo ai fini del D.lgs. 231/2001, integrando la stessa una violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico o uno dei reati presupposto previsti dal Decreto, ne viene data comunicazione all'**Organismo di Vigilanza** della Società.

L'Organismo di Vigilanza, informato della Segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o anonimato del Segnalante, **collaborerà all'accertamento e alla gestione della stessa**, prenderà le **necessarie decisioni** e adotterà i **provvedimenti conseguenti** alla Segnalazione rilevante ai fini 231, in applicazione della procedura dedicata.

10. TUTELE DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI

TUTELA DEL SEGNALANTE



Nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale relativa alle **misure di protezione da adottare per assicurare la tutela del Segnalante**, il Gruppo Intergea garantisce, nel corso di tutto il processo di gestione delle segnalazioni, **confidenzialità** e **riservatezza** circa l'**identità del Segnalante** e le **informazioni oggetto** delle stesse.


Fatte salve le ulteriori responsabilità previste per legge, il Gruppo Intergea prevede **responsabilità disciplinari** nei confronti di chiunque violi gli **obblighi di riservatezza**.

A partire dal momento in cui la **segnalazione viene presa in carico**, l'Organo Gestorio ha la responsabilità di **garantire la riservatezza del soggetto Segnalante**, così come di **proteggere** qualsiasi altra **informazione** che potrebbe **rivelare**, direttamente o indirettamente, l'**identità della persona** che ha fatto la segnalazione. La **responsabilità** rimane tale anche nel caso in cui la **segnalazione** si riveli in seguito **infondata** o non **rilevante**.

È obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni tutelarne la riservatezza.

Il Gruppo Intergea, si impegna, inoltre, a **tutelare il Segnalante** e i **soggetti** coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni, **da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione** per fatti che sono collegati, in modo diretto o indiretto, alla segnalazione.

RIVELAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE



La **rivelazione** dell'**identità del Segnalante**, nonché delle **informazioni** oggetto delle **segnalazioni**, è consentita davanti a **casi eccezionali**, quali, a titolo esemplificativo:

- indagini da parte delle autorità nazionali competenti;
- procedimenti giudiziari;
- questioni di ordine pubblico.

Nei suddetti casi, prima che la **divulgazione** avvenga, ne viene data **comunicazione al Segnalante** salvo che ciò non pregiudichi eventuali attività di indagini e/o procedimenti giudiziari.


LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto prevede l'**esclusione della punibilità del Segnalante che riveli** o diffonda **informazioni sulle violazioni** coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero **fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.**

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, **è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.**

Si specifica, in ogni caso, che **la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.**



TUTELA DEL SEGNALATO

Il **Gruppo Intergea**, al fine di evitare che si creino situazioni pregiudizievoli nel contesto lavorativo, adotta le **medesime misure di tutela per salvaguardare la riservatezza** del Segnalante, anche per quanto riguarda il presunto responsabile del comportamento o della violazione (c.d. **Segnalato**), **fatta salva l'eccezione in cui il Gruppo potrebbe essere obbligato per legge a divulgare l'identità del Segnalato** (ad esempio se richiesto dall'Autorità giudiziaria).

Inoltre, il **Gruppo Intergea** assicura al **Segnalato**:



- **il diritto di essere informato entro un lasso di tempo ragionevole** circa le **accuse** mosse contro di lui ed eventuali **sanzioni** disciplinari adottate nei suoi confronti;
- **il diritto di difendersi**, presentando la sua versione dei fatti ed eventuali prove utili a contestare le accuse mosse contro di lui.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge o a seguito di specifiche richieste pervenute da **oggetti pubblici** (ad es. Autorità amministrativa), **i dati personali del Segnalato potranno essere trasmessi** a tali oggetti.

TUTELA DI ALTRI SOGGETTI

Le **misure di tutela** sopra descritte **si applicano anche ad eventuali terze parti coinvolte** nella segnalazione, di seguito specificate:

- le **persone che hanno fornito supporto** al Segnalante nella segnalazione (c.d. “**facilitatori**”);
- **alle persone del medesimo contesto lavorativo** del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**;
- **ai colleghi di lavoro** del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, **che lavorano nel medesimo contesto lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona **un rapporto abituale e corrente**;
- **agli enti di proprietà** del Segnalante o della persona che ha sporto una

A CHI DEVO RIVOLGERMI IN CASO DI RITORSIONE?



Ai sensi dell'**art. 19 del D.lgs. 24/2023**, qualora il Segnalante ritenga di aver subito atti ritorsivi (anche tentati o minacciati), come conseguenza della segnalazione effettuata, potrà comunicarlo all'**ANAC** che - verificata la fondatezza e il nesso causale tra segnalazione e gli atti ritorsivi - adotterà i conseguenti provvedimenti necessari o archiverà la comunicazione del Segnalante. In tal caso, trattandosi di atti ritorsivi avvenuti nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'ANAC provvederà ad informare l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può dunque avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'**art. 21 del D.lgs. 24/2023**.

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate **oltre quanto necessario** per dare **adeguato seguito** alle stesse.



L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate, senza il consenso** espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati **nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali** di cui al **Regolamento (UE) 2016/679** (c.d. "GDPR") e del **D.lgs. 196/2003**, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'**articolo 329 del codice di procedura penale** (Obbligo del segreto).

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla **Corte dei Conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del Segnalante **non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione**, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora **la contestazione sia fondata**, in tutto o in parte, **sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato**, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso espresso** della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale caso, è dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È data, altresì, **comunicazione al Segnalante circa la rivelazione** dei dati riservati nella ipotesi di procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni è **indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta**.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 24/2023, ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato **a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** e del **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** e del **Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51**.

La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del **Regolamento (UE) 2018/1725**.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuata dal Gruppo Intergea, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti dal GDPR. In ottemperanza al principio di minimizzazione di cui all'**art. 5 del GDPR**, infatti, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della presente Policy possono essere oggetto di trattamento.



I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente in fase di istruttoria, sono **cancellati immediatamente**.

Per maggiori dettagli in merito al trattamento dei dati, si rinvia all'informativa privacy completa, pubblicata per tutti gli interessati (ivi compresa la persona segnalata) sulla Piattaforma disponibile sui siti web delle società del Gruppo Intergea comprese tra i destinatari della presente Policy.

Tale informativa viene in ogni caso fornita al Segnalante sulla Piattaforma nel processo per l'invio della Segnalazione, prima dell'invio della stessa.

In occasione di ogni Segnalazione, il Segnalato e altri soggetti coinvolti nella Segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si


comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

Laddove possibile, invece dovranno ricevere informativa privacy ai sensi dell'art.13 GDPR.

I soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, i soggetti del settore privato, **definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato** agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del **Regolamento (UE) 2016/679** o dell'**articolo 18 del Decreto Legislativo n. 51 del 2018**.

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE



Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la **relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione** e comunque **non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli **articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e)**, del **Decreto Legislativo n. 51 del 2018**.

Quando, su richiesta della persona Segnalante, **la segnalazione è effettuata oralmente** nel corso di un incontro con l'Organo Gestorio, essa, **previo consenso** della persona Segnalante, **è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo** alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

È prevista l'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile in caso di violazione della presente Policy e, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023, quando la Società accerta che:

- è stata commessa una violazione;
- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023;
- il segnalante ha presentato una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria con dolo o colpa grave;
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni interne ricevute.

In caso di violazione per condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello Organizzativo, il procedimento disciplinare instaurato seguirà quanto previsto nel Modello Organizzativo.

Resta ferma la responsabilità penale e civile del **segnalante** o denunciante che effettui **segnalazioni, divulgazione pubblica** o denuncia all'autorità giudiziaria infondate con dolo o colpa grave.

In particolare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del **segnalante** o denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le misure di protezione non sono garantite e al **segnalante** o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare per la tutela della **Società** e della **persona coinvolta** nonché iniziative risarcitorie.

Non è punibile – e non è considerato responsabile né civilmente né in via amministrativa - il **Segnalante** o denunciante che riveli o diffonda **Informazioni sulle Violazioni** coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda **Informazioni sulle Violazioni** che offendono la reputazione della **Persona coinvolta**, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la **Violazione**; il tutto limitatamente ai comportamenti, agli atti o alle omissioni strettamente necessari a rivelare la **Violazione**.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del **Segnalante** non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla **Segnalazione**, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla **Segnalazione** e la conoscenza dell'identità del **Segnalante** sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la **Segnalazione** sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del **Segnalante** alla rivelazione della propria identità. Il **Gestore delle Segnalazioni** sarà tenuto a:

- verificare la presenza del consenso / all'acquisizione del consenso scritto del **Segnalante** utilizzando il modulo allegato all'**Informativa Segnalante**;
- comunicare per iscritto al **Segnalante** le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La **Società**, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede a comminare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni della presente procedura.

Dipendenti e amministratori

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate dalla presente procedura ad opera dei dipendenti/amministratori della **Società** costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Le violazioni della presente procedura da parte dei componenti degli organi sociali della **Società** dovranno essere comunicate al **all'Organo Gestorio**, che provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere da **Soggetti Terzi** in violazione delle previsioni della presente procedura potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della **Società** qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

14. GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI E DELLE MODIFICHE DELLA POLICY

La presente Policy è soggetta a revisione periodica, con cadenza almeno biennale, al fine di garantirne la costante attualità, efficacia e conformità rispetto alla normativa vigente e alle esigenze organizzative della Società. Ogni modifica sostanziale o aggiornamento della Procedura, inclusi quelli derivanti da cambiamenti normativi, organizzativi o da indicazioni delle Autorità competenti, sarà tempestivamente portato a conoscenza delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali in tempo utile prima della approvazione. La Società si impegna inoltre a garantire la massima trasparenza e diffusione delle versioni aggiornate della Procedura, mediante pubblicazione sui canali istituzionali e comunicazione a tutto il personale interessato.